

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARZOTTO CAOTORTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione	290	LOMBARDO ed altri: Credito agevolato ad imprese cooperative dell'autotrasporto merci per conto terzi (<i>Parere della IV, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione</i>) (1015) . . .	290
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE	290, 293, 297
PANI ed altri: Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi (<i>Parere della IV, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione</i>) (523);		BAGHINO	290, 292, 293, 294, 295 296, 298, 299, 301, 302, 304, 305
MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Credito agevolato per il settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi (<i>Parere della IV, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione</i>) (634);		BERNARDI GUIDO	299, 306
FERRARI MARTE ed altri: Nuove norme concernenti agevolazioni creditizie per l'autotrasporto merci per conto di terzi (<i>Parere della I, della IV, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione</i>) (643);		BOCCHI	290, 291, 292, 294 295, 297, 298, 299, 302, 304
		BRICCOLA	291, 292, 301, 304
		LAMORTE, <i>Relatore</i>	291, 292, 293, 294 297, 298, 299, 301, 306
		MANFREDINI	297, 300, 301, 303
		MIROGLIO, <i>Sottosegretario di Stato ai trasporti</i>	291, 292, 295, 298
		MORAZZONI	302
		PANI	297, 305
		RUBINO	298, 299, 302, 304
		Votazione segreta	306

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

La seduta comincia alle 10,15.

OTTAVIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Forte Salvatore sostituisce per l'odierna seduta il deputato Cuffaro, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione delle proposte di legge Pani ed altri: **Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi (523)**; Marzotto Caotorta ed altri: **Credito agevolato per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (634)**; Ferrari Marte ed altri: **Nuove norme concernenti agevolazioni creditizie per l'autotrasporto merci per conto terzi (643)** e Lombardo ed altri: **Credito agevolato ad imprese cooperative dell'autotrasporto merci per conto terzi (1015)**.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pani ed altri: «Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi», Marzotto Caotorta ed altri: «Credito agevolato per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi», Ferrari Marte ed altri: «Nuove norme concernenti agevolazioni creditizie per l'autotrasporto merci per conto terzi» e Lombardo ed altri: «Credito agevolato ad imprese cooperative dell'autotrasporto merci per conto terzi».

Proseguendo la discussione del provvedimento nel testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, riprendiamo l'esame dell'articolo 1.

Ricordo che nella seduta di ieri gli onorevoli Manfredini, Bocchi e Pani ave-

vano presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera e), la lettera f).

Il relatore, onorevole Lamorte, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere dopo la lettera e) la seguente: « f) con esclusivo riferimento ai trasporti specifici di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura permanente relativa a tale scopo ».

BOCCHI. Accettiamo la formulazione del relatore che ci sembra più concreta e ritiriamo, pertanto, il nostro emendamento.

BAGHINO. A mio avviso, non vi sono differenze sostanziali tra l'emendamento che il gruppo comunista ha poc'anzi ritirato e quello, inerente alla stessa materia, presentato dal relatore. Bisogna tenere presente, infatti, che la lettera g) cui fa riferimento il testo dell'articolo in esame, dopo la modifica apportata con l'articolo 2 della legge n. 313, recita: « g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice; ai soli fini dell'applicazione del successivo articolo 119, costituiscono una unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate (11/a); ».

Nella lettera f), nella quale c'è un riferimento al trasporto di cose determinate, si fa un accenno ai veicoli di proprietà delle aziende che trasportano le proprie merci, mentre il provvedimento che stiamo esaminando si occupa del trasporto per conto terzi. C'è, insomma, il pericolo di creare un equivoco perché la lettera f) della citata legge n. 313 recita: « f) ...Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti;... ». A mio avviso, è necessario specificare che non ci riferiamo a veicoli che trasportano passeggeri e, senza questa specificazione, la modifica proposta non è accettabile.

BRICCOLA. A mio parere, per superare le difficoltà prospettate dall'onorevole Baghino, sarebbe sufficiente inserire, nell'emendamento presentato dal relatore, la espressione « con esclusivo riferimento ai trasporti specifici in conto terzi ».

Ad esempio, un camion che ha bisogno di una gru per sollevare materiale ferroso da trasportare in conto terzi, non può essere escluso dal finanziamento solo perché è un autocarro speciale.

BOCCHI. Condivido l'emendamento del relatore perché sufficientemente chiaro e, sebbene a mio avviso non ce ne sarebbe bisogno, anche il subemendamento Briccola, se vogliamo ulteriormente precisare la questione del trasporto in conto terzi. Ripeto, l'emendamento del relatore, così com'è formulato, interessa, per questo specifico tipo di trasporti, una serie di categorie che va sempre più estendendosi e che, contrariamente a quanto alcuni appalesavano, è individuabile non nelle grandi imprese, ma in quelle piccole o addirittura in quelle individuali.

LAMORTE, *Relatore*. Nel merito, le osservazioni formulate non credo abbiano invalidato la necessità dell'emendamento. Ritengo, anche, che la sua formulazione sia sufficientemente chiara e, comunque, per renderla ulteriormente esplicita, esprimo parere favorevole al subemendamento dell'onorevole Briccola.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si rimette al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Briccola.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

(Dotazione finanziaria).

Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito il Fondo nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto delle merci per conto terzi, con una dotazione complessiva di lire 150 miliardi dei quali 74 miliardi per il 1980.

Il 40 per cento della dotazione di cui al comma precedente è riservata alle imprese con sede nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Altresi, ai fini di cui alla lettera d) dell'articolo 1, primo comma, non può essere destinato più del 10 per cento della dotazione di cui al primo comma del presente articolo.

La legge finanziaria indicherà le quote della residua somma destinata a gravare su ciascuno degli esercizi relativi agli anni 1981, 1982 e 1983.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma col seguente:

« Il 40 per cento della dotazione di cui al comma precedente è riservata ai soggetti di cui al successivo articolo 3 con sede nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

LAMORTE, *Relatore*. Sostanzialmente, la modifica introdotta da questo emendamento consiste nel fatto che più che parlare di una riserva a favore delle imprese, ci riferiamo ad una riserva a favore dei soggetti specificati al successivo articolo 3. Per la verità, la dizione originaria del comma, con il termine « imprese » inten-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

deva far riferimento, ugualmente, agli stessi soggetti, ma dal momento che poteva dar luogo a qualche dubbio d'interpretazione, ho ritenuto opportuno l'emendamento in esame.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(*Soggetti*).

I contributi in conto interessi previsti dalla presente legge, nelle misure e alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concessi alle imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'albo di cui alla legge n. 298 del 6 giugno 1974, siano esse imprese singole, soci di cooperative, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi.

Ai fini di uno stesso investimento i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi da altre leggi dello Stato o dalle regioni.

Gli onorevoli Briccola e Pezzati hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « soci di cooperative ».

LAMORTE, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento e desidererei motivarne il perché. L'espressione « soci di cooperative » non era contenuta nel testo concordato ed approvato in sede di

Comitato ristretto. Successivamente, in Commissione fu inserita questa espressione. Ora, io credo che dovremmo cercare di capire quale sia l'obiettivo che si vuole perseguire con questa espressione, in quanto, se è quello di assicurare l'accesso al credito agevolato a componenti di cooperative, questo è garantito dalla formulazione successiva del comma. Pertanto, la espressione « soci di cooperative » a me pare superflua, anche se rende più completa l'interpretazione della norma. Per tale motivo, esprimo parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Briccola.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Anche il Governo è favorevole a tale emendamento.

BOCCHI. Il gruppo comunista è contrario, in quanto intende evitare che un socio di una cooperativa che fa domanda di credito agevolato per proprio conto, possa essere escluso dal beneficio.

LAMORTE, *Relatore*. Questo è garantito dalla successiva espressione « imprese singole o imprese associate in cooperative o consorzi ».

BAGHINO. Sono favorevole a questo emendamento, perché il mantenimento di tale espressione potrebbe generare equivoci. La legge, infatti, non esclude che si possano chiedere prestiti come soci di cooperative, per cui sono assolutamente favorevole all'emendamento Briccola.

BRICCOLA. Vorrei specificare meglio quali dubbi potrebbe far insorgere l'espressione che chiedo, con il mio emendamento, di sopprimere. Ammettiamo che una impresa sia iscritta all'albo, non sia iscritta ad una cooperativa di autotrasporto e faccia parte, invece, di una cooperativa per l'acquisto dei pneumatici. Sarebbe assurdo che questa impresa, che con l'autotrasporto non ha nulla a che fare, potesse accedere al credito sottraendo reddito ad altre imprese che ne avrebbero titolo e necessità.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

BAGHINO. A mio avviso, è possibile lasciare l'espressione « soci di cooperative », qualora si specifichi che solo ad un titolo si ha diritto a chiedere il prestito.

PRESIDENTE. Ricordo che, durante la discussione svoltasi in precedenza, si rilevò come l'espressione « soci di cooperative » costituisce una tautologia rispetto alla successiva « imprese associate in cooperativa », poiché è chiaro che i soci di cooperativa possono essere presi in considerazione solo se sono iscritti all'albo.

LAMORTE, *Relatore*. Ripeto, la soppressione dell'espressione « soci di cooperative » rende più chiara la norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Briccola e Pezzati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(*Misura e durata*).

Il contributo in conto interessi è concesso in misura pari al:

a) 60 per cento del tasso di riferimento per le imprese singole, elevato al 65 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) 70 per cento del tasso di riferimento per le cooperative, i consorzi o le imprese associate in cooperative e consorzi, elevato al 75 per cento se hanno sede nei territori del Mezzogiorno;

c) 70 per cento per l'acquisto dei semirimorchi e carrozzerie intercambia-

bili, dalla cui carta di circolazione risulti l'idoneità al trasporto combinato, elevato al 75 per cento quando l'acquisto sia effettuato da cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative e consorzi.

Il tasso di riferimento da applicare è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni.

I finanziamenti, per la durata di cinque anni, non possono superare il 70 per cento del costo globale dell'investimento, elevabile all'80 per cento se erogato a favore di cooperative, consorzi od imprese associate in cooperative e consorzi con sede nei territori del Mezzogiorno.

Ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge, nessuna impresa può avere contributi in conto interesse per investimenti complessivi superiori ad un miliardo di lire.

Le rate di ammortamento, comprensive di interessi e quota capitale, sono costanti.

I finanziamenti agevolati sono concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che li disciplinano.

L'onorevole Baghino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma col seguente:

« Il contributo in conto interessi viene elevato fino ad un massimo dell'85 per cento del tasso di riferimento per la piccola impresa e per le imprese individuali a conduzione diretta.

Per le piccole imprese e per le imprese individuali a conduzione diretta, i finanziamenti possono essere concessi fino ad un massimo dell'80 per cento del costo globale dell'investimento e la loro durata non può superare i dieci anni compresi i periodi di utilizzo e preammortamento non superiore a due anni.

Per le piccole imprese e per quelle individuali a conduzione diretta il limite di cui al comma precedente è elevato fino ad un massimo dell'85 per cento del tasso di riferimento ».

BAGHINO. Nell'articolo 4 il contributo in conto interessi viene variato nella sua percentuale secondo il soggetto al quale è concesso il credito e ciò risponde alla intenzione di privilegiare certi gruppi o certi autotrasportatori che si trovino in determinate condizioni. Da qui nasce la esigenza di non ammettere che certi autotrasportatori godano, rispetto ad altri, di un vantaggio, di condizioni particolari. Se lasciassimo il primo comma dell'articolo 4 nella sua formulazione, in pratica, con la percentuale fissata al punto a) porremmo in una situazione di vantaggio le aziende che hanno sede nel Mezzogiorno; indi, ugual cosa faremmo per le ditte consorziate o costituite in cooperative per le quali il contributo in conto interessi è concesso in misura pari al 70 per cento del tasso di riferimento, elevato al 75 per cento se esse hanno sede nei territori del Mezzogiorno.

In pratica, i vantaggi previsti per le imprese che operano nel Mezzogiorno comportano sottrazioni per chi nel Mezzogiorno non è. Però portano anche un altro aggravio, in quanto favoriscono cooperative e consorzi se hanno sede nel Mezzogiorno, ma non si preoccupano minimamente se al Mezzogiorno o al nord vi è un imprenditore con un'azienda di piccole dimensioni che, non possedendo nessuno dei titoli previsti da questo provvedimento, non può accedere al credito.

Ecco perché, a mio avviso, è necessario inserire una modifica tendente a dare sufficienti garanzie a coloro che si trovano nelle situazioni che ho poc'anzi citato; non intendo insistere sulle percentuali da me proposte, ma ritengo che sarebbe il caso di agevolare i piccoli autotrasportatori rispetto alle aziende di maggiori dimensioni, anche in considerazione del problema delle garanzie che, all'atto della richiesta del credito, essi devono fornire. Concludo ribadendo di non insistere sul-

le percentuali da me proposte, ma di ritenere importante il principio contenuto nell'emendamento da me presentato.

BOCCHI. Il gruppo comunista è contrario a questo emendamento non per principio, ma per le conseguenze che esso comporterebbe. Tra l'altro, non esiste una definizione di piccola impresa, per cui c'è il rischio che tale norma sia incostituzionale.

BAGHINO. A quanto mi consta, tale definizione esiste.

BOCCHI. Esiste anche, ad avviso del gruppo comunista, un problema di tempi: abbiamo di fronte a noi un calendario di lavori estremamente defaticante e ritengo che l'approvazione di questo emendamento comporterebbe la necessità di rimandare il provvedimento alla I Commissione affari costituzionali, in quanto viene modificata sostanzialmente la cognizione dei soggetti ai quali si riferiva il testo in esame.

LAMORTE, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento dell'onorevole Baghino, pur avvertendo il dovere di chiarire quanto da me affermato nella seduta di ieri, quando sottolineai che le preoccupazioni da lui espresse erano già state approfondite in sede di Comitato ristretto.

Innanzitutto sono d'accordo con l'onorevole Bocchi quando esprime perplessità sul fatto di inserire nel testo del provvedimento l'espressione « piccola impresa », perché tale concetto non trova definizione in nessuna norma costituzionale. D'altronde, una cosa è la piccola impresa, un'altra la piccola impresa individuale a conduzione diretta.

Per entrare nel merito della questione, vorrei rilevare come l'emendamento proposto dall'onorevole Baghino si muova in una direzione totalmente diversa rispetto alla filosofia del provvedimento al nostro esame che si ripromette di incentivare l'accorpamento delle piccole aziende attraverso il potenziamento delle forme cooperative.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

BAGHINO. In questo modo, voi forzate la libertà degli individui!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la prego di non interrompere!

BAGHINO. Se mi si continua a dire che di ogni argomento si è già discusso in sede di Comitato ristretto, io ritengo di avere il diritto di interrompere, così come avviene in aula. Lei mi richiami pure, onorevole presidente, ma io interromperò ogni volta che sentirò dire delle « fesserie », così come voi interrompete me quando credete che dica « fesserie »! Se così non fosse, questo dibattito sarebbe totalmente inutile.

LAMORTE, *Relatore*. Per la verità, non riesco a comprendere il motivo di tanto nervosismo. Infatti, chi ha seguito tutto l'iter di questo testo di legge, comprende che, nella sostanza, il provvedimento contiene un privilegio non per le piccole imprese generalmente intese, ma per quelle artigiane. Infatti, rispetto alle possibilità che le leggi vigenti già concedono alle imprese artigiane per accedere al credito agevolato, con la formulazione dell'articolo 4 prevediamo, per esse, ulteriori privilegi. In questo senso, nella sostanza e nel merito, il senso dell'emendamento Baghino è già contenuto nella norma dell'articolo 4.

Per i motivi suesposti riconfermo, quindi, il parere contrario del relatore all'emendamento dell'onorevole Baghino.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo, per i motivi che sono stati ampiamente illustrati, non ritiene opportuno ritornare su argomentazioni che riguardano l'assegnazione dei contributi. D'altronde, siamo tutti concordi sull'opportunità di approvare rapidamente questo provvedimento e se dovessimo ritornare daccapo sui criteri precedentemente seguiti ciò non sarebbe possibile. È un importante capitolo dei trasporti quello del quale ci stiamo occupando e nell'interesse della categoria è quanto mai utile chiuderlo al più presto.

Il Governo esprime parere contrario allo emendamento Baghino.

BAGHINO. Mantengo il mio emendamento, non tanto per le percentuali inserite, ma per una questione di principio e dichiaro, altresì, che voterò contro l'articolo 4 che, a mio avviso, garantisce privilegi, ma non dà nessuna assicurazione all'impresa individuale, non garantisce la libertà ed i diritti del singolo trasportatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Baghino, sostitutivo del primo comma dell'articolo 4, non accolto dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole: « I finanziamenti, per la durata di cinque anni », *con le altre:* « I finanziamenti, per la durata massima di cinque anni o di dieci anni se relativi agli investimenti di cui al punto d) dell'articolo 1 ».

All'ultimo comma, sostituire la parola: « agevolati », *con le altre:* « di cui alla presente legge ».

Gli onorevoli Bocchi, Manfredini e Panni hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « I finanziamenti, per la durata di cinque anni », *con le altre:* « I finanziamenti, aventi durata massima non eccedente i 5 anni, ivi compreso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno ».

BOCCHI. Ritiro l'emendamento al terzo comma perché di tenore analogo a quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al terzo comma.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

Pongo in votazione l'emendamento all'ultimo comma.

(È approvato).

BAGHINO. Ho già detto che nutro molte riserve sulla legittimità di questo articolo 4 e, conseguentemente, dichiaro che esprimerò ad esso voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Riserva a favore di determinati soggetti).

Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto merci per conto terzi è riservato il 50 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Per i soggetti di cui al comma precedente, il requisito dell'iscrizione all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, deve essere soddisfatto o dai soggetti stessi o dai singoli operatori associati.

In caso di non completa utilizzazione delle riserve previste nel presente articolo e nell'articolo 2 nell'anno di competenza o in quello successivo, le disponibilità residue sono erogate a favore degli altri soggetti di cui all'articolo 3.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma, aggiungere le parole: « da utilizzarsi nel rispetto delle riserve di cui al secondo comma del precedente articolo 2 ».

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

(Presentazione delle domande).

La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo 4. La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facoltà per gli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Procedura per il finanziamento).

L'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda deve deliberare entro 60 giorni sull'ammissibilità del finanziamento. Se la delibera è favorevole l'istituto di credito trasmette entro 30 giorni al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - la domanda di ammissione al contributo in conto interessi corredata da un modulo di notizie predisposto dal ministro stesso, nonché l'estratto della delibera ed una apposita relazione.

La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Qualora la domanda di finanziamento attiene ad interventi nei centri intermo-

dali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto, la domanda corredata dal modulo di notizie, dall'estratto della delibera dell'istituto di credito e dalla relazione di cui all'articolo 6, viene trasmessa in copia dall'istituto di credito alla regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti, entro il termine perentorio di 40 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale, ai programmi regionali delle attività di trasporto.

Le spese ammissibili al credito agevolato, nei casi di cui al comma precedente, comprendono il terreno, le spese murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, nonché le scorte di materie e di prodotti di consumo per l'esercizio della attività di autotrasporto nel limite massimo del 25 per cento degli investimenti fissi.

Il contributo in conto interessi è concesso per ogni singola richiesta con decreto del ministro dei trasporti, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 8, entro 60 giorni dalla ricezione della delibera dell'istituto di credito di cui al primo comma.

Il relatore, onorevole Lamorte, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: « 60 giorni » con le altre: « 90 giorni ».

Al terzo comma, sopprimere le parole: « dall'estratto della delibera dell'istituto di credito »;

al terzo comma, sostituire le parole: « di cui all'articolo 6 » con le altre: « di cui ai commi precedenti ».

Aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le spese effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agli istituti di credito ».

Al quarto comma, sostituire le parole: « comma precedente » con le altre: « terzo comma ».

Gli onorevoli Pani, Manfredini e Bocchi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole dall'inizio fino a « Ministero dei trasporti » con le seguenti: « Entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento completa di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, l'istituto trasmette al ».

Aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agli istituti di credito ».

MANFREDINI. L'emendamento del relatore è sostanzialmente uguale al primo presentato dal gruppo comunista, ma, a mio avviso, quest'ultimo è più scorrevole e di più facile interpretazione.

PRESIDENTE. L'unica differenza consiste, a mio avviso, nel fatto che nella formulazione attuale il periodo di tempo nel quale l'istituto di credito delibera sulla domanda e quello in cui essa viene trasmessa al Ministero dei trasporti sono distinti.

PANI. Penso che la funzione di un presidente sia quella di presiedere, non di dare interpretazioni, per cui la prego di porre in votazione l'emendamento del relatore.

LAMORTE, *Relatore*. Confermo il mantenimento del mio emendamento e chiedo che venga posto in votazione.

BOCCHI. Signor presidente, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore soppressivo al terzo comma.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore sostitutivo al terzo comma.

BAGHINO. Vorrei sottolineare che, dal momento che abbiamo abolito la delibera, sarà necessario abolire anche la relazione che, in queste condizioni, non ha più senso.

LAMORTE, *Relatore*. Si tratta di due momenti distinti: l'estratto della delibera dell'istituto di credito è una cosa, la relazione un'altra.

BAGHINO. In questo articolo si fa riferimento alla relazione di cui all'articolo 6, ma dov'è questa relazione?

LAMORTE, *Relatore*. Nella sua prima formulazione effettivamente si parlava di articolo 6 e poi tale riferimento non è stato eliminato; si tratta, perciò, di una modifica formale che verrà senz'altro apportata in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al terzo comma.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo al terzo comma del quale, per chiarezza, do nuovamente lettura:

« Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le spese effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agli istituti di credito ».

RUBINO. Sono contrario a questo emendamento perché in tutte le leggi di incentivazione la domanda rappresenta un « tetto » per l'istituto di credito e se esso è modificato da ulteriori spese tutta la procedura si modifica, salvo che vogliate intendere le spese entro i limiti di cui

alla domanda precedente. La pratica, quando arriva all'ente preposto al finanziamento, deve avere un margine che non può modificarsi in relazione a qualsiasi altra aggiunta fatta nel tempo.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io ritengo opportuno che si debba far riferimento alle spese da effettuare anziché a quelle effettuate.

RUBINO. Allora, è un'altra cosa. « Da effettuare » va bene, ma nell'ambito di un progetto già effettuato?

BOCCHI. Questo è un emendamento suggerito in relazione alla applicazione della legge sulla ristrutturazione degli interventi industriali. Nella domanda devono essere specificate anche le spese da effettuare successivamente.

BAGHINO. Io desidererei mi fosse chiarito se la domanda di credito agevolato è avanzata per opere da effettuare o per acquisti da fare. O si inserisce che ci si riferisce alle spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda, ma già contenute nella medesima, o si inserisce una frase che può solo generare equivoci. Spiegate mi, come si può quantificare questa spesa successiva da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda.

LAMORTE, *Relatore*. Noi non diciamo che le spese sono finanziate, ma che sono ammissibili alle agevolazioni.

RUBINO. Le domande si basano su programmi o su fatture?

LAMORTE, *Relatore*. Anche su preventivi.

RUBINO. Se è su fatture l'emendamento ha un senso, ma se è su preventivi è evidente che si presuppone l'esistenza di tutta una serie di valutazioni che si fanno successivamente e questo emendamento, conseguentemente, finisce con l'essere ultroneo.

BERNARDI GUIDO. Se questa è la *ratio legis*, sarebbe bene dire che sono escluse dal finanziamento le spese avanzate prima della richiesta.

LAMORTE, *Relatore*. In un altro provvedimento di legge esisteva una norma nella quale si diceva che erano ammissibili al finanziamento gli investimenti effettuati con due anni di precedenza. Abbiamo ritenuto, però, che ciò non fosse giusto ed abbiamo fatto decorrere l'ammissibilità al finanziamento per tutti gli investimenti effettuati dopo l'approvazione di questa legge. Questo emendamento, quindi, vuol sancire il principio secondo il quale saranno ammissibili ad agevolazioni le spese da effettuare successivamente alla data di presentazione della domanda e, dal momento che la domanda non si presenta se non in presenza di una legge, siamo garantiti che il « pregresso » non è finanziato.

BOCCHI. Con questo emendamento si intende fare chiarezza nel senso di considerare come spese ammissibili quelle iniziate subito dopo la presentazione della domanda per la concessione del credito agevolato.

BAGHINO. Forse per evitare degli equivoci potremmo adottare la seguente formulazione: « Alle agevolazioni di cui alla presente legge sono ammissibili le spese da effettuare successivamente ».

RUBINO. A mio avviso, bisogna evitare che spese già effettuate rientrino nell'istituto del credito agevolato successivamente.

LAMORTE, *Relatore*. Ritengo che la formulazione concordata dell'emendamento risponda a quelle esigenze che si intende tenere presenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore aggiuntivo al terzo comma, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Ai fini dell'espressione del parere sulle domande di finanziamento di cui alla presente legge, il ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina una commissione composta;

a) dal ministro dei trasporti o suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

c) da un dirigente della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato;

d) da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello nazionale;

f) da tre esperti in materia di autotrasporto merci.

Il ministro dei trasporti nomina un funzionario del proprio Dicastero per le mansioni di segretario della commissione. Le spese per il funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal ministro dei trasporti di concerto con il ministro del tesoro.

La commissione si riunisce almeno una volta al mese.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

Gli onorevoli Bocchi, Manfredini e Pani hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al primo comma le seguenti parole: g) da un dirigente del Ministero del tesoro.

Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

Il ministro dei trasporti, con proprio decreto, nomina un numero di sostituti pari ai componenti della commissione stessa, designati dalle rappresentanze di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

BOCCHI. Li ritiriamo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Concessione ed erogazione del contributo).

Della concessione del contributo è data comunicazione agli istituti di credito interessati ed alle imprese richiedenti il finanziamento agevolato.

Il contributo in conto interessi è determinato dalla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata in base al tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo in conto interessi sono effettuati, a semestralità posticipate, in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno-31 dicembre) sulla base degli elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione.

Per la prima liquidazione relativa al rateo compreso tra la erogazione parziale o totale del finanziamento ed il successivo 1° luglio o 1° gennaio, l'istituto dovrà anche trasmettere al Ministero dei trasporti-Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - copia del contratto di mutuo.

Gli istituti di credito, al termine della erogazione del mutuo, debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamento a tasso agevolato, ai sensi della presente legge, sono state impiegate per gli investimenti contemplati dalla legge stessa.

Il Ministero dei trasporti può disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

Gli onorevoli Bocchi, Manfredini e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: Il contributo in conto interessi è determinato dalla, con le altre: Il contributo in conto interessi è determinato, per il periodo di utilizzo e preammortamento, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato vigente alla data della stipula del contratto e, per il periodo di ammortamento, quale.

MANFREDINI. Lo ritiriamo, in quanto la modifica che poc'anzi abbiamo apporato all'articolo 4 esclude la fattispecie contemplata da questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manfredini, Pani e Bocchi hanno presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, sostituire le parole: « sono state impiegate per gli investimenti contemplati dalla legge stessa. » con le altre: « sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi oggetto del provvedimento di ammissione al contributo e che i programmi medesimi sono stati realizzati. ».

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

Il relatore, onorevole Lamorte, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Gli istituti di credito, al termine dell'erogazione del mutuo, debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato, ai sensi della presente legge, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi oggetto del provvedimento di ammissione al contributo e che i programmi medesimi sono stati realizzati ».

BAGHINO. Mi suscita non poche perplessità il fatto che, secondo la nuova formulazione del quinto comma dell'articolo 9, spetterebbe agli istituti di credito il compito di accertare se i programmi siano stati realizzati, compito che, invece, a mio avviso, dovrebbe essere affidato al Ministero dei trasporti.

MANFREDINI. Nel dichiarare che il gruppo comunista aderisce, essendo essa praticamente identica a quella oggetto dell'emendamento poc'anzi da noi presentato, alla formulazione del quinto comma proposta dal relatore, rilevo come la materia di tale comma non sia opinabile, in quanto contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976 che detta norme in merito alla disciplina del credito agevolato.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore sostitutivo del quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Garanzie).

Ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 non sono tenuti a prestare garanzie reali né sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili e di riservato dominio sui beni mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse.

LAMORTE, *Relatore*. Sebbene su questo articolo non abbia formalizzato alcun emendamento, ritengo opportuno rappresentare alla Commissione alcune perplessità che esso ha suscitato in me.

Vorrei preliminarmente precisare che nelle prime tre proposte di legge in materia che abbiamo esaminato non vi era alcun articolo che si occupasse del problema delle garanzie. Soltanto nel prosieguo dell'esame si è ritenuto opportuno inserire una norma a tale proposito, norma che, nelle intenzioni del Comitato ristretto, doveva tendere ad esemplificare il rapporto tra gli operatori e gli istituti di credito limitando, per quanto possibile, il terreno di discrezionalità di questi ultimi. Una volta, però, che si è giunti alla definizione di un testo unificato, le stesse organizzazioni imprenditoriali hanno sollevato delle perplessità, nel senso che, a loro avviso, l'aver voluto, in qualche modo, costringere gli istituti di credito a definire con gli operatori il credito agevolato, potrebbe trasformarsi in un danno, non in un vantaggio, per gli operatori, in quanto, in assenza di vincoli di garanzie reali, ci si potrebbe trovare di fronte ad una secca reazione degli istituti di credito, che potrebbero non aprire il credito, così come questo provvedimento prevede.

Su tale argomento chiedo ora il parere della Commissione.

BRICCOLA. Sono del parere di mantenere l'articolo 10 nel suo testo attuale, anche perché ritengo che le banche dovreb-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

bero smettere di chiedere eccessive garanzie a coloro che intendono accedere al credito.

BOCCHI. Condivido l'opinione espressa dal collega Briccola e ritengo che non dobbiamo preoccuparci troppo dell'atteggiamento degli istituti di credito, in quanto è evidente che essi dovranno adeguarsi, in questo campo, alle direttive imposte con questo provvedimento. L'intento del legislatore, infatti, è quello di rilanciare, in termini di produttività, attività basate principalmente sul credito.

RUBINO. Le forme ipotecarie sui beni immobili riguardano beni acquisiti con operazioni di credito o no? Non potrebbe trattarsi di due cose distinte?

BOCCHI. Il riservato dominio riguarda i beni mobili: si tratta di due cose diverse.

BAGHINO. A mio avviso, il termine « acquisiti » deve essere chiaramente comprensivo dei soggetti ai quali si riferisce; mi chiedo, altrimenti, come potrei ottenere l'agevolazione se non avessi un immobile da sottoporre ad ipoteca. Deve essere ben chiaro, quindi, che l'acquisizione riguarda non solo l'immobile, ma anche il bene mobile perché, in caso contrario, creeremmo un equivoco dal momento che l'acquisto si riferisce a beni immobili, mentre l'ipoteca sui beni immobili deve preesistere alla domanda di credito agevolato.

MORAZZONI. Propongo una modifica formale che, a mio avviso, potrebbe costituire una soluzione del problema di cui discutiamo; ritengo opportuno, cioè, inserire una virgola dopo la parola « sussidiarie ».

PRESIDENTE. Pertanto, l'onorevole Morazzoni presenta il seguente emendamento formale: *Aggiungere una virgola dopo la parola: « sussidiarie ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

(Prefinanziamento).

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'articolo 3.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato.

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 2 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora non venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento, all'operazione di prefinanziamento si applica il tasso di interesse ordinario.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere durata superiore a due anni, non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario deve corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

(Locazione finanziaria).

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 1 effettuate dalle società che statutariamente possono svolgere tale attività nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3. Per le operazioni di cui sopra può essere concesso un contributo in conto canoni di valore equivalente al contributo in conto interessi previsto per l'acquisto degli stessi veicoli.

A questo fine le società locatrici devono inoltrare domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - corredata da copia di contratto di locazione finanziaria debitamente registrata, nonché dal modulo di notizie e dall'apposita relazione di cui al precedente articolo 6.

Il contributo è concesso entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma precedente con decreto del ministro dei trasporti sentito il parere della commissione di cui all'articolo 7 ed è liquidato in una unica soluzione anticipata. Il relativo importo è determinato in base ad un apposito tasso di attualizzazione fissato con decreto del ministro del tesoro.

La società locatrice deve ridurre i canoni a carico del locatario ripartendo tra i canoni stessi la somma ricevuta a titolo di contributo.

Della concessione del contributo è data comunicazione alle società locatrici interessate ed alle imprese locatarie.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma col seguente:

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria sostenute dai soggetti di cui all'articolo 3 e relative agli investimenti di cui all'articolo 1, effettuate

con società che statutariamente possono svolgere tale attività e che abbiano stipulato apposite convenzioni con il Ministero dei trasporti. Per le operazioni di cui sopra può essere concesso un contributo in conto interessi di valore equivalente al contributo che l'operatore godrebbe se realizzasse l'iniziativa con un finanziamento agevolato, previsto dalla presente legge.

Al secondo comma sostituire il numero: 6, col numero: 7.

Al terzo comma sostituire il numero: 7, col numero: 8.

Gli onorevoli Manfredini, Bocchi e Panni hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma col seguente:

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono estese anche alle operazioni di locazione finanziaria, nei confronti di soggetti di cui all'articolo 3, effettuate dalle società che statutariamente possono svolgere tale attività e che abbiano stipulato apposite concessioni con il Ministero dei trasporti. Per le operazioni di cui sopra può essere concesso un contributo in conto canoni di valore equivalente al contributo in conto interesse di cui l'operatore godrebbe se realizzasse l'iniziativa con un finanziamento agevolato.

Al secondo comma sostituire le parole: inoltrare domanda, con le altre: trasmettere la domanda dell'operatore di ammissione alle agevolazioni.

MANFREDINI. Dichiaro di ritirare entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del relatore.

(È approvato).

RUBINO. Dichiaro di votare contro lo articolo 12, che introduce un meccanismo diverso dalla *ratio* della legge. Con esso, infatti, si sancisce una forma surrettizia di finanziamento alle società produttrici di mezzi.

BAGHINO. A mio avviso, con questo articolo si corre il rischio di distrarre una notevole entità di denaro dai finanziamenti necessari per il credito agevolato aggravando in tal modo la situazione in cui si trovano i singoli imprenditori.

Inoltre c'è da tenere presente che per la richiesta di un credito agevolato i soggetti previsti all'articolo 12 del testo del provvedimento possono presentare una documentazione ben maggiore rispetto ad un singolo autotrasportatore, il quale, in questo modo, non viene a beneficiare di alcun vantaggio.

BRICCOLA. A nome della democrazia cristiana, ritengo che l'articolo così come è formulato possa raggiungere gli scopi prefissi, a differenza di quanto ha poc'anzi sostenuto l'onorevole Baghino. Infatti, i piccoli imprenditori, pur non avendo una grande disponibilità di denaro liquido, possono sempre contare su dei finanziamenti *leasing*.

BOCCHI. A nome del gruppo comunista dichiaro che voterò a favore dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 12 con le modifiche testé appor- tate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

(*Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto*).

In caso di anticipato ammortamento volontario totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di

cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa mutuataria, la erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di anticipato ammortamento, di cessazione o dichiarazione del fallimento.

In caso di anticipato ammortamento volontario parziale di un finanziamento la entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

In caso di cessazione temporanea della attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento del ministro dei trasporti.

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, in caso di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento dell'impresa locataria, o comunque di risoluzione del contratto, la società locatrice provvede alla restituzione della parte di contributo non ancora utilizzato in conto canoni.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore, senza esplicita autorizzazione, distolga dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

Il contributo in conto interessi cessa altresì nel caso in cui la cooperativa ed il consorzio viene sciolta o posta in liquidazione. Qualora la singola impresa associata receda da uno dei suddetti organismi associativi prima del totale ammortamento del mutuo e continui ad esercitare la attività di autotrasporto potrà ammortizzare la parte residua del mutuo usufruendo del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 punto a) della presente legge.

Il relatore, onorevole Lamorte, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Qualora intervenga la cessazione temporanea dell'attività dell'impresa, per i casi previsti dall'articolo 19 della legge 6

giugno 1974, n. 298, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento del ministro dei trasporti.

MIROGLIO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Gli onorevoli Bocchi, Manfredini e Pani hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

MANFREDINI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

(Agevolazione tributaria).

Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti al tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare ai termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrati a tassa fissa e gli onorari ed i diritti notarili sono ridotti alla metà.

(*È approvato*).

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 74 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PANI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento di legge al nostro esame perché, a mio avviso, esso risponde alle giuste esigenze, da molto tempo disattese, delle diverse categorie interessate. È questo un provvedimento per il quale il nostro gruppo si è battuto, anche nelle precedenti legislature, onde arrivare ad accantonare degli specifici fondi nella legge finanziaria, fondi che, dopo l'approvazione del Senato, sono immediatamente spendibili.

Questo provvedimento è stato (ci tengo a sottolinearlo) il frutto anche di un nostro impegno e collaborazione in seno al Comitato ristretto. Per tale motivo, ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista.

BAGHINO. Il gruppo del MSI-destra nazionale, attraverso diversi strumenti parlamentari, si è fatto carico di sottolineare la situazione in questo settore. Ora, nonostante che alcuni interventi siano stati previsti con questo provvedimento a favore degli autotrasportatori, dichiaro che mi asterrò dalla votazione perché non pienamente soddisfatto dell'articolato che così come è formulato costringe gli autotrasportatori a raggrupparsi onde beneficiare delle agevolazioni. Ciò, però, rende gli stessi soggetti schiavi perché appunto

costretti alla costituzione di un consorzio o di una cooperativa assieme ad aziende che godono disponibilità finanziarie maggiori. Il nostro sforzo per evitare queste discriminazioni è stato vano. Mi astengo, invece dal votare contro il provvedimento, perché non intendo permettere a chicchessia di andare a riferire ai piccoli autotrasportatori che il MSI-destra nazionale ha ostacolato la sua approvazione; ma auspichiamo che esso venga corretto, emendato dal Senato nel senso da noi indicato. Solo allora potremo dare il nostro voto favorevole al provvedimento.

BERNARDI GUIDO. Nel ringraziare il relatore per l'ottimo lavoro svolto, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, in quanto ritengo che, con questa legge, il Parlamento sia andato incontro alle necessità del settore nella sua globalità, offrendo la possibilità di ammodernare un parco di automezzi che, a fronte delle attuali tecnologie rischiava di diventare desueto, sia alle esigenze del sud e delle varie cooperative.

LAMORTE, Relatore. Propongo, per il testo unificato in esame, il seguente titolo: «Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo del testo unificato così come è stato proposto dal relatore.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Pani ed altri (523), Marzotto Caotorta ed altri (634), Ferrari Marte ed altri (643) e Lombardo ed altri (1015) *in un testo unificato e con il titolo:* «Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi».

Presenti	31
Votanti	29
Astenuti	2
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassari, Benco Gruber, Bernardi Guido, Bocchi, Briccola, Calaninici, Cominato, Contu, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Gradi, Grippo, Lamorte, Liotti, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Morazzoni, Ottaviano, Pani, Pernice, Picano, Rubino, Russo Ferdinando, Tamburini, Tombesi, Vignola.

Si sono astenuti:

Baghino, Parlato.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOPT. TEODOSIO ZOTTA
